



Comune di Loano

Provincia di Savona

Servizio
Demanio Marittimo

Registro Ordinanze n. 15 del 27/06/2017

ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA PER LA GESTIONE DELL'APPRODO TURISTICO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO E DEMANIO

PREMESSO:

- che con Ordinanza prot. n. 20109 – Reg. Gen. Ordinanze Settore Tecnico n. 9 del 19/07/2012 e s.m.i. del Comune di Loano, erano state approvate le norme regolamentari inerenti la gestione dell'approdo turistico;

- che con Ordinanza n. 93/2016 veniva approvato il Regolamento di sicurezza del porto di Loano emanato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga;

CONSIDERATO che a seguito di confronto con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga è emersa la necessità di apporre alcune modifiche ad entrambe le Ordinanze, sia per meglio definire i rispettivi ambiti di competenza che per evitare di duplicare la regolamentazione degli argomenti trattati;

RITENUTO pertanto necessario approvare il nuovo testo regolamentare riveduto e corretto alla luce delle considerazioni sopra esposte;

VISTO il nuovo Regolamento di sicurezza del porto di Loano, a tal uopo modificato, emanato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga con Ordinanza n. 17/2017;

VISTA la risoluzione di Giunta Comunale n. 15 del 19/05/2017 con la quale è stato dato parere favorevole alla predisposizione dell'Ordinanza;

ORDINA

Il rispetto delle seguenti norme regolamentari:

DEFINIZIONI E PREMESSE

Per **Autorità Demaniale** si intende l'ente pubblico che ai sensi di legge ha la titolarità del demanio marittimo e della sua gestione.

Per **Autorità Marittima** si intende l'Autorità individuata dall'Art 17 del codice della Navigazione.

Per **Avamposto** si intende lo specchio acqueo ricadente all'interno del porto di Loano, tuttavia al di fuori del bacino portuale, identificata dalla **lettera A** nell'allegata planimetria; esso è compreso, verso riva, tra il molo di sotto-flutto e il molo esterno di levante, verso mare è delimitato dalla congiungente tra il fanale

laterale verde che indica l'imboccatura del porto e il fanale laterale verde posizionato all'estremità del molo di sotto-flutto.

Per **Bacino Portuale** si intende l'area del porto di Loano destinata all'ormeggio delle unità navali e delimitata dal molo di sotto flutto e dal molo di sopra flutto, esclusa la parte terminale costituita dalla massicciata e priva di banchina.

Per **Banchina o Molo** si intende la struttura non galleggiante interna al porto, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni e quale appoggio per la radice dei Pontili.

Per **Canale di accesso** si intende lo specchio acqueo compreso tra l'avamposto e la parte terminale, priva di banchina, del molo di sopra-flutto; tale specchio acqueo deve essere percorso da tutte le unità intenzionate ad entrare od uscire dal bacino portuale; esso è, altresì, utilizzato dai piccoli natanti a vela che partono e approdano dalla spiaggia in concessione al circolo Nautico Loano, collocata all'interno dell'avamposto.

Per **Concessionaria** si intende la Società Marina di Loano S.p.A. con sede legale a Milano via Senigallia, 18/2 e sede operativa a Loano (SV), banchina Porto, titolare di Concessione Demaniale Marittima fino al 31 dicembre 2072.

Per **Concessione Demaniale Marittima** si intende l'atto formale relativo all'ampliamento e gestione del porto di Loano rilasciato dal Comune di Loano il 29 dicembre 2006 con atto formale n. 3816 e dei relativi atti suppletivi.

Per **Direzione del Porto** si intende il soggetto preposto dal Gestore alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività del Porto.

Per **Finger** si intende la struttura perpendicolarmente vincolata ad un Pontile o Banchina utilizzata in alternativa alla catenaria con trappa di prua per l'ormeggio delle imbarcazioni.

Per **Gestore** si intende il soggetto che provvede alla conduzione ed all'organizzazione del Porto o parte di esso. Il Gestore coincide con la Concessionaria salvo specifica diversa determinazione ai sensi di legge.

Per **Imboccatura del Porto:** si intende la sezione di ingresso allo specchio acqueo protetto ricompreso tra l'estremità del molo di sopra-flutto ed il molo esterno di levante.

Per **Personale** si intendono tutti i soggetti dipendenti del Gestore impegnati in attività di gestione e/o manutenzione del Porto.

Per **Pontile** si intende la struttura galleggiante interna del porto destinata all'accosto e all'ormeggio delle imbarcazioni.

Per **Porto** si intende lo specchio acqueo indicato dalla **lettera B** dell'allegata planimetria.

Per **Posto barca** s'intende la porzione dello Specchio acqueo, adiacente ad una banchina o ad un pontile, destinata all'ormeggio di una imbarcazione.

Per **Specchio acqueo** si intende la superficie di bacino protetto, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, zone particolari riservate al rifornimento di combustibili, all'ormeggio di mezzi di soccorso e di sorveglianza.

Per **Utente** si intende la persona fisica o giuridica che usufruisce in modo permanente o temporaneo del posto barca e/o di altro bene e/o servizio all'interno del porto, o che comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area di concessione demaniale.

Per **Veicolo** si intende qualsiasi autoveicolo, motociclo e mezzi assimilabili di qualunque tipo, dimensione e cilindrata, compresi quelli a propulsione elettrica ed eventuali carrelli da rimorchio.

Per **Velocipede** si intende qualsiasi veicolo con due o più ruote funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionato da persone che si trovano sul veicolo.

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, redatto in conformità alle clausole e prescrizioni contenute nella Concessione demaniale marittima, stabilisce le norme per l'esercizio e l'uso del Porto.

Art. 2 – Applicazione

La Concessionaria, il Gestore e gli Utenti sono obbligati all'osservanza del presente Regolamento, delle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Navigazione Marittima, oltre alle condizioni contenute nell'atto di Concessione demaniale marittima.

Art. 3 – Modifiche del regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato, integrato o aggiornato, su proposta della Concessionaria all'Autorità Demaniale.

Art. 4 – Gestione delle attività portuali

La Concessionaria provvede alla gestione del Porto direttamente o affidando tutta o parte di essa ad altro soggetto (Gestore) ai sensi di legge, il quale dovrà effettuare la gestione oltre che nel rispetto della relativa autorizzazione ai sensi dell'Art 45 bis anche secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, nell'atto di Concessione demaniale marittima, nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento.

Art. 5 – Contenuti dell'attività di gestione

La Concessionaria, direttamente o tramite il Gestore, cura l'espletamento dei seguenti servizi generali:

- servizio di ascolto e assistenza continui Canale 9 e 16 VHF;
- assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle unità da diporto;
- diffusione giornaliera bollettino meteorologico;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di fanali e segnalamenti marittimi;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e dispositivi antincendio su pontili e banchine;
- erogazione di acqua potabile ed energia elettrica;
- pulizia degli specchi acquei, delle banchine, dei pontili, dei piazzali, dei parcheggi e delle altre aree comuni comunque destinate;
- organizzazione della raccolta e smaltimento, anche tramite terzi, dei rifiuti solidi urbani, degli oli e batterie esauste, delle acque grigie, nere e di sentina prodotte dagli Utenti;
- illuminazione pubblica del Porto;
- regolamentazione accessi, viabilità e parcheggi portuali in conformità alle disposizioni delle Autorità Marittima e Demaniale per le materie di rispettiva competenza;
- primo intervento antincendio ed antinquinamento d'intesa con le autorità pubbliche competenti;
- rifornimento carburante, presso il molo di buncheraggio. I carburanti erogati sono super, gasolio e sif. E' possibile il rifornimento attraverso pompe ad erogazione stradale e pompe da 500 litri/minuto.
- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, impianti, reti, dotazioni e verde del porto per mantenerlo sempre in condizioni di funzionalità, efficienza e decoro estetico;

Tutti i servizi previsti nel precedente elenco godono della clausola di esclusiva a norma dell'art. 1567 del Codice Civile.

Art. 6 – Nomina della Direzione

Il Gestore nomina il soggetto preposto alla Direzione.

Art. 7 – Compiti della Direzione e del Personale

La Direzione provvede alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi ed attività, attinenti alla gestione, di cui all'art. 5.

Il Direttore può essere coadiuvato da Personale che svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione.

A tal fine il Direttore pianifica e coordina l'impiego delle risorse tecniche e del Personale, che deve essere riconoscibile per identità, funzioni e abbigliamento.

Ferme restando le competenze delle pubbliche amministrazioni, l'osservanza della normativa vigente viene assicurata e controllata, nell'ambito del Porto, anche dalla Direzione e dal Personale che ne segnala eventuali violazioni alla competente Autorità.

Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento la Direzione e il Personale possono dare opportune disposizioni agli Utenti che devono osservarle in modo scrupoloso.

Art. 8 – Pubblicità ed osservanza del Regolamento

Il Gestore provvede a dare pubblicità al presente Regolamento, lasciandone una copia a disposizione nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Gli Utenti sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite nel presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto ed accettato.

Nello spirito del presente Regolamento, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, la Direzione cura altresì la pubblicità di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti.

Art. 9 – Responsabilità dell'Utente

L'Utente deve mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Tutte le unità che entrano in Porto devono essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi.

La polizza di assicurazione deve essere esibita a richiesta della Direzione, che può richiederne l'adeguamento del massimale se ritenuto inadeguato.

In caso di mancanza di assicurazione in corso di validità la Direzione può, escluso il caso di forza maggiore, negare l'accesso agli ormeggi.

Art. 10 – Limiti di responsabilità

Né la Concessionaria né il Gestore sono responsabili nei confronti degli Utenti:

- a) per i danni causati da terzi;
- b) per eventuali furti parziali o totali di beni;
- c) per danni a beni degli Utenti avvenuti a causa di condizioni meteomarine avverse ed in particolare con vento superiore a 30 nodi. Fanno fede le registrazioni della strumentazione del Porto. Sono in ogni caso esclusi danni alle parti amovibili dei beni;
- d) per danni subiti dalle unità a causa di rottura di tutto ciò che è diverso da catenarie, anelli e bitte messi in opera dal MDL;
- e) per danni conseguenti a catastrofi naturali, sommosse, atti vandalici, eventi bellici.

STAZIONAMENTO IN AMBITO PORTUALE

Art. 11 – Caratteristiche dei posti barca

Il numero e le dimensioni dei posti barca previsti all'interno del Porto sono pubblicati dalla Direzione in conformità al piano degli ormeggi di volta in volta vigente, come comunicato e autorizzato dall'Autorità demaniale nelle forme di cui al successivo ultimo comma.

Nella Marina di Loano sono previsti ormeggi per:

- unità della Autorità Marittima
- 36 unità da pesca professionale (Pescatori)
- unità da diporto stanziali in numero pari al piano di ormeggio di volta in volta vigente
- unità da diporto in transito in numero e proporzione pari al 10% del piano di ormeggi di volta in volta vigente
- unità da diporto c. d. Pesca-sportivi di dimensioni massime pari a metri 7,50 x 3,00 di proprietà utenti aventi i requisiti di seguito specificati
- n. 3 posti riservati al Circolo Nautico Loano

Le due voci precedenti hanno a disposizione un massimo di 262 metri lineari di banchina individuati nel piano degli ormeggi

Le unità della pesca professionale sono ospitate gratuitamente all'ormeggio e sono tenute al solo rimborso dei costi per le utenze di servizi.

Le unità dei Pesca-sportivi sono soggette a tariffe di ormeggio concordate dalla Direzione con l'Autorità Demaniale di anno in anno e al rimborso dei costi per le utenze di servizi. Inoltre:

- 1) le tariffe di ormeggio concordate devono essere esposte in Porto presso gli uffici della Direzione;
- 2) i proprietari delle suddette unità devono essere in possesso della residenza nel Comune di Loano da almeno 5 anni sia al momento della domanda che al momento dell'assegnazione;
- 3) la Direzione terrà un registro consultabile presso gli uffici della stessa (oltre che al Comune di Loano) dal quale risulti in ordine cronologico la presentazione delle domande per l'assegnazione dei posti barca;
- 4) nel momento in cui dovesse risultare disponibile un posto barca l'assegnazione dovrà essere effettuata al richiedente che possieda i requisiti sopra esposti e sia primo nella graduatoria cronologica;
- 5) non è prevista la cessione del posto barca della categoria Pesca-sportivi;
- 6) è consentita la cessione dei "carati" dell'unità da diporto; il cessionario ne deve mantenere almeno 13 congiuntamente alla responsabilità nei confronti della Marina di Loano e dei terzi; i comproprietari dovranno essere comunicati alla Direzione ed avere il requisito del punto 2);
- 7) in caso di decesso del titolare possono succedere allo stesso, singolarmente o in comunione, il coniuge e gli ascendenti o discendenti in linea diretta che siano maggiorenni e rispondano al requisito del punto 2);
- 8) l'intestazione della polizza assicurativa del motore della barca deve essere in capo al titolare formale del posto, cioè colui il quale detiene almeno 13 carati di proprietà.

Le unità da diporto in transito sono soggette a tariffe approvate dall'Amministrazione comunale ed al rimborso dei costi per le utenze di servizi. Le tariffe di ormeggio approvate devono essere esposte in Porto presso gli uffici della Direzione.

Ogni variazione al piano degli ormeggi dovrà essere comunicata alla Autorità Marittima e Demaniale e s'intende approvata salvo parere contrario delle autorità entro 15 giorni dal ricevimento.

Art. 12 – Norme relative agli ormeggi – Individuazione ed uso dei posti barca

I posti barca sono contrassegnati da lettere indicanti la banchina o pontile di ormeggio e da numeri progressivi. I contrassegni sono riportati sul fronte di approdo in modo ben visibile.

I posti barca sono elencati in apposito registro, anche telematico, tenuto dalla Direzione con l'indicazione:

- del nominativo dell'avente diritto;
- del nominativo del proprietario dell'unità;
- del nominativo del responsabile dell'unità se diverso;
- della eventuale sigla di immatricolazione dell'unità;

- del nome dell'unità
- delle dimensioni dell'unità
- della nazionalità
- del tipo di uso dell'unità (diporto privato o diporto commerciale)

I posti barca sono ripartiti secondo la seguente tabella:

CLASSE	DIMENSIONI		UNITA'	
	lungh.	largh.	lungh.	largh.
I	6,00	2,00	6,00	1,80
	8,00	3,00	8,00	2,80
II	10,00	3,50	10,00	3,30
III	12,00	4,00	12,00	3,75
IV	14,00	4,50	14,00	4,20
V	16,00	5,00	16,00	4,70
VI	18,00	6,00	18,00	5,60
VII	20,00	6,50	20,00	6,10
VIII	25,00	7,50	25,00	7,00
IX	28,00	7,50	28,00	7,00
	30,00	8,00	30,00	7,30
X	40,00	10,00	40,00	9,00
XI	45,00	11,00	45,00	10,00
XII	52,00	13,00	52,00	12,00
XIII	63,00	14,00	63,00	13,00
XIV	67,00	14,00	67,00	13,00
XV	77,00	13,00	77,00	12,00
	77,00	14,00	77,00	13,00
	77,00	16,00	77,00	15,00

Per l'attribuzione della classe di ormeggio le unità verranno classificate sulla base delle dimensioni effettive di lunghezza e larghezza con sistemi di misurazione oggettive.

Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove. In caso di inosservanza, previo invito senza esito all'Utente o ai suoi dipendenti a rimediare alla violazione, la Direzione provvede a rimuovere l'imbarcazione con proprio Personale a spese dell'inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferito.

Ulteriori modalità specifiche per l'ormeggio sono indicate nel "Regolamento del Porto" emanato dall'Autorità Marittima.

Art. 13 - Collaborazione

L'Utente, il suo equipaggio o il custode di una unità non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio e di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti delle altre unità.

Art. 14 - Manutenzione degli ormeggi

Nel caso che il Gestore disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori subacquei, la Direzione disporrà gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento delle unità dovrà avvenire fuori dai segnali suddetti.

Art. 15 - Affondamento dell'unità

Qualora una unità affondi all'interno del Porto o dell'Avamposto, il proprietario è obbligato alla rimozione del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Direzione del Porto, previo nulla-osta della Autorità Marittima. Tutti i costi relativi al recupero saranno a totale carico del proprietario dell'unità.

Art. 16 - Divieti generali

Nell'ambito del Porto è fatto assoluto divieto di:

- a. sprecare l'acqua erogata dalle colonnine;
- b. lavare automezzi, velocipedi, ciclomotori, motocicli e affini;
- c. l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari;
- d. ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni etc.) e comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio;
- e. ad esclusione dell'area del cantiere navale o espressa autorizzazione della Direzione, eseguire o far eseguire a bordo delle unità lavori di qualsiasi natura che siano di disturbo ad altri Utenti o potenzialmente in grado di produrre inquinamento;
- f. il funzionamento notturno di apparati ed impianti che producono rumore all'esterno dell'unità;
- g. l'uso di saponi e detergenti biodegradabili in misura inferiore al 90% (novantapercento) o non dotati di marchio Ecolabel.

Art. 17 - Divieto di scarichi a mare

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di detriti o altro nell'ambito del Porto, sia in acqua che sulle banchine, sui moli, sui pontili.

Per i rifiuti solidi e speciali devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui il Porto è dotato, che devono peraltro essere tenuti sempre ben chiusi.

Le acque reflue e di sentina devono essere mantenute a bordo e devono essere smaltite tramite gli appositi impianti presenti nel Porto.

Per le esigenze personali devono essere usati gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere i liquami di bordo.

I trasgressori saranno denunciati alla competente autorità.

Art. 18 - Divieto di attività di commercio

E' vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale soggetta o meno all'iscrizione ex art 68 del Codice della Navigazione nell'ambito del Porto, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, salvo comunicazione alla Direzione e comunque nel rispetto delle destinazioni d'uso previste nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico.

NORME RELATIVE AI TRANSITI

Art. 19 - Riserva di posti per gli Utenti in transito

La Concessionaria deve riservare agli utenti in transito il 10% dei posti barca da diporto stanziali.

L'utilizzo dei posti in transito prevede il pagamento alla Concessionaria della tariffa deliberata dal Comune di Loano e idoneamente resa pubblica dalla Concessionaria stessa.

Qualora per esigenze organizzative o funzionali e fatto salvo il caso di forza maggiore la Direzione dovesse occupare a titolo diverso un posto barca di transito sarà tenuta a comunicare alla Autorità Marittima e Demaniale il posto barca stanziale sostitutivo.

Art. 20 - Registrazione Utenti in transito

La Direzione è tenuta al mantenimento di un registro per la situazione giornaliera delle unità al transito nella quale risulti:

1. data di arrivo e partenza,
2. nominativo del comandante dell'unità,
3. nominativo del proprietario dell'unità,
4. eventuale sigla di immatricolazione dell'unità,
5. nome dell'unità,
6. la nazionalità
7. il tipo di uso dell'unità (diporto privato o diporto commerciale)
8. dimensioni dell'unità,
9. porto di partenza e porto di destinazione.

Gli Utenti in transito possono prenotare anticipatamente il proprio posto barca contattando gli uffici della Direzione.

Art. 21 - Transito e servizi

Gli Utenti di transito possono usufruire di tutti i servizi presenti in Porto secondo le modalità all'uopo stabilite dal Gestore e alle tariffe da questi determinate salvo tariffe particolari concordate con l'Autorità Demaniale.

NORME RELATIVE AI SERVIZI

Art. 22 - Servizi - Norme generali

Il Gestore rende i servizi di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento e comunque tutti gli ulteriori servizi che riterrà opportuni e non in contrasto con il presente Regolamento.

Gli Utenti, siano essi stanziali o in transito, potranno usufruire dei predetti servizi secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe vigenti.

Art. 23 – Riparazioni

All'interno del porto è presente un cantiere navale per prestazioni di assistenza, riparazione e raddobbo delle imbarcazioni.

Al di fuori del cantiere navale sono consentiti gli interventi manutentivi alle condizioni stabilite dall'art. 18 presente Regolamento e dalle eventuali prescrizioni stabilite dal "Regolamento del Porto" emanato dall'Autorità Marittima.

Art. 24 - Operazioni di alaggio

Il varo e l'alaggio di imbarcazioni è consentito, oltreché nell'area del cantiere navale, usufruendo dell'apposito scalo di alaggio secondo le prescrizioni stabilite dal "Regolamento del Porto" emanato dall'Autorità Marittima.

Art. 25 - Servizi igienici

I servizi igienici dislocati in 8 diverse zone del Porto dispongono:

- di locali ad uso esclusivo degli Utenti dei posti barca;
- di locali ad uso pubblico
- di locali accessibili ai disabili

Art. 26 - Accesso pedonale

Tutti i percorsi pedonali del porto sono liberamente accessibili.

Le passeggiate a quota sopraelevata rispetto alle banchine sono destinate all'uso pubblico.

L'accesso alle Banchine ed ai Pontili è invece riservato ai titolari di posto barca e loro aventi causa, al fine di contemperare le loro esigenze di sicurezza e di riservatezza e comfort con la fruizione pubblica degli spazi portuali.

La Direzione degli ormeggi può in ogni momento inibire in via provvisoria o definitiva l'accesso a mezzo di barriere fisiche l'accesso a Banchine e Pontili ai non aventi diritto a sua insindacabile discrezione, dandone semplice comunicazione alle Autorità Marittima e Demaniale.

E' in ogni caso vietato l'accesso alle massicciate dei moli di sopra-flutto e sotto-flutto

Art. 27 - Accesso veicolare

La circolazione stradale all'interno del porto è disciplinata con Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio.

L'accesso e la circolazione veicolare all'interno del Porto sono regolati dalla Direzione anche a mezzo di sbarre controllate che abilitano gli aventi diritto a specifici percorsi.

Hanno diritto ad accedere e circolare nel Porto i Veicoli appartenenti:

1. agli Utenti in generale, nelle zone individuate a parcheggio pubblico a rotazione o per le operazioni di varo e alaggio tramite lo scivolo posto in prossimità della Banchina Pescatori Professionali;
2. agli Utenti titolari di posti barca e posti auto riservati ad uso esclusivo o a rotazione, secondo le modalità stabilite dalla Direzione nei relativi contratti di servizio;
3. ai titolari e dipendenti della Concessionaria, del Gestore e delle altre attività produttive presenti in Porto;
4. alle ditte autorizzate ex articolo 68 Codice Navigazione;
5. alle forze dell'ordine e di soccorso ;
6. a tutti coloro espressamente autorizzati dalla Direzione.

Tutti i Veicoli autorizzati all'accesso e circolazione nel Porto ad esclusione di quelli di cui al punto a. del precedente elenco devono essere dotati di apposito pass rilasciato dalla Direzione.

La Direzione provvede a fornire gli strumenti necessari a consentire agli aventi diritto l'accesso ai percorsi e parcheggi di propria competenza.

Eventuali accessi veicolari non autorizzati saranno puniti ai sensi di legge ed eventuale rimozione forzata del mezzo.

Art. 28 - Parcheggio e sosta dei Veicoli

All'interno del Porto sono previste diverse tipologie di parcheggi:

a) Parcheggi Pubblici: sono destinati al parcheggio di veicoli appartenenti agli utenti in genere. Accesso ed utilizzo non sono soggetti ad autorizzazione né al rilascio di pass. La Direzione ne determina annualmente le tariffe e condizioni d'uso di concerto con l'Amministrazione Comunale. Le tariffe e condizioni in vigore devono essere esposte in prossimità dell'ingresso del parcheggio e dei punti di pagamento. La Direzione può interdire il parcheggio di veicoli nella zona prevista a quota banchina sopra il parcheggio interrato in occasione di eventi, dandone comunicazione pubblica all'ingresso con preavviso di almeno 48 ore.

b) Parcheggi Riservati: sono i posti auto riservati agli Utenti del porto e si dividono in:

1. ad Uso Esclusivo, ossia i posti auto, aperti, coperti o chiusi, il cui utilizzo è consentito esclusivamente al titolare del contratto o suoi aventi causa. Il pass di autorizzazione riporterà il numero identificativo del posto auto;

2. a Rotazione, ossia i posti auto il cui utilizzo è consentito a tutti gli aventi diritto condizionatamente alla effettiva disponibilità e senza vincolo di posizione. I posti auto coperti e scoperti destinati a questa funzione sono individuati da apposita segnaletica verticale.

c) Parcheggi Pertinenziali: sono i posti auto assegnati alle attività produttive presenti in Porto e sono individuati da apposita segnaletica verticale.

I veicoli aventi diritto a sostare nei parcheggi di cui alle lettere b) e c) saranno dotati di apposito pass di riconoscimento rilasciato dalla Direzione, che dovrà essere esposto ben visibile.

Nell'ambito delle diverse tipologie di posti auto la Direzione può dotarne alcuni di apparati di ricarica per Veicoli elettrici. Tali parcheggi sono individuati da apposita segnaletica verticale. Il loro utilizzo è riservato, tra gli aventi diritto, ai soli veicoli elettrici.

A tutti gli Utenti titolari di posto barca è garantita la possibilità di accesso e sosta in prossimità della propria zona di ormeggio per le operazioni di carico e scarico. La Direzione individuerà i posti auto dedicati a tale scopo con apposita segnaletica verticale.

La durata della sosta è determinata dalla Direzione a sua discrezione e opportunamente indicata presso gli uffici del Porto e le piazzole di sosta a ciò dedicate. In questo caso, al termine delle citate operazioni i veicoli dovranno essere posteggiati nelle zone loro consentite o uscire dal Porto.

Presso la Direzione è tenuto apposito registro, nel quale sono elencati numericamente i posti macchina in uso esclusivo, con l'indicazione della targa del veicolo autorizzato ed il riferimento al relativo contratto di ormeggio.

Per causa di forza maggiore la Direzione può impedire l'uso di qualsiasi posto auto del Porto, anche senza preavviso, dandone contestuale comunicazione alle Autorità Marittima e Demaniale ed esponendo idoneo avviso agli Utenti all'ingresso della zona interessata dal divieto.

NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA VIGILANZA

Art. 29 - Emergenze

La Direzione provvede all'espletamento di un servizio di controllo e gestione delle emergenze, attivo 24 ore su 24, ed esteso a tutta l'area portuale in concessione demaniale, espletata dal Personale attraverso terminali e telecamere a circuito chiuso.

Al verificarsi di emergenze, il Personale si attiva direttamente per il primo intervento se possibile e provvede in ogni caso a diramare gli opportuni allarmi agli enti preposti alla gestione del caso specifico.

E' fatto salvo il rispetto di ogni disposizione specifica emanata al riguardo dall'Autorità Marittima.

Art. 30 - Norme di sicurezza antincendio

Il Gestore ha cura di predisporre una appropriata organizzazione, dotata di impianti fissi e mobili, per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale qualificato, nel rispetto delle clausole accettate con l'atto di concessione demaniale marittima o previste nei C.P.I.

In tali circostanze, fatti salvi i poteri spettanti all'Autorità Marittima, la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite e si intendono ad ogni effetto dettate da causa di forza maggiore.

NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 31 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti

La Direzione dispone in Porto adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati e speciali.

E' fatto obbligo agli Utenti di recapitare i rifiuti prodotti sulle proprie unità presso gli appositi contenitori e comunque nel rispetto del piano dei rifiuti debitamente approvato dall'Autorità Marittima nonché delle disposizioni del Regolamento comunale sul conferimento dei rifiuti.

E' vietato l'ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina, dei pontili e delle aree a terra con materiali di rifiuto, sacchetti o residui di lavorazioni.

E' fatto obbligo per il Gestore del Cantiere Navale, del Bunkeraggio e agli artigiani in genere di conferire o smaltire oli usati, batterie esauste, rifiuti pericolosi, tossici e speciali nei modi previsti dalle normative vigenti

NORME FINALI

Art. 32- Infrazioni al regolamento

Le infrazioni al presente Regolamento sono sanzionate a norma dell'Art. 1174 del Cod. Nav. o di altre leggi specifiche in materia.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine all'infrazione rilevata, il Gestore potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, compreso l'eventuale allontanamento sia dell'unità che dei responsabili, quando questi siano Utenti in transito e sino alla risoluzione in danno del contratto di ormeggio.

La diffusione della presente Ordinanza viene assicurata mediante:

- a) trasmissione agli Uffici Marittimi competenti
- b) comunicazione alla Concessionaria.
- c) pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Loano
- d) pubblicazione sul sito internet del Comune di Loano
- e) pubblicazione presso gli uffici della Direzione del Porto

Art. 33 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga le precedenti Ordinanze prot. 20109 Reg. 9 del 19/07/2012 e Reg. 14 del 11/02/2013.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Loano.

Loano, 27 giugno 2017

IL DIRIGENTE
(dott. Aldo CABALLINI)